

REGOLAMENTO (CEE) N. 2545/87 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto concerne le importazioni di taluni formaggi in provenienza dall'Austria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2346/87⁽⁴⁾, determina nell'allegato II, tra l'altro, contingenti tariffari annui di formaggi che possono essere importati in provenienza dall'Austria;

considerando che, a seguito della conclusione di un nuovo accordo sugli scambi reciproci di formaggi tra la Comunità e il suddetto paese terzo, il regolamento (CEE) n. 2915/79 è stato modificato; che è opportuno adeguare in

conformità il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1° luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 394/87⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 40 del 10. 2. 1987, pag. 10.

ALLEGATO

1) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente :

« Nessun importo compensativo monetario è applicato all'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'allegato I, lettere a), b), e), f), g), h), l), m), n), o) e r). »

2) Nell'allegato I, il testo delle lettere c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r) e s) è sostituito dal seguente :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Paese d'origine | Prelievo all'importazione in ECU per 100 kg peso netto |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| c) ex 04.04 A | <p>Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi :</p> <p>— in forme standard con la crosta (1) a) nel limite di un contingente tariffario annuo di 6 850 t, compreso il contingente della Finlandia di cui alla lettera q), originari della Finlandia</p> <p>— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta (1) a) almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 1 700 t, originari della Finlandia</p> <p>I quantitativi di cui al primo e al secondo trattino sono intercambiabili nei limiti del 25 % dei quantitativi indicati</p> | Finlandia | 18,13 |
| d) ex 04.04 A | <p>Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi :</p> <p>— in forme standard</p> <p>— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta (1) a) almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg</p> <p>— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o inferiore a 450 g</p> <p>nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 8 000 t, originari dell'Austria</p> | Austria | 18,13 |
| e) ex 04.04 E I b) 1 | <p>Cheddar, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, una maturazione di almeno nove mesi e un valore franco frontiera (2) pari o superiore, per 100 kg di peso netto, a :</p> <p>— 293,86 ECU per le forme intere standard (1) b)</p> <p>— 312,00 ECU per i formaggi di peso netto pari o superiori a 500 g</p> <p>— 324,09 ECU per i formaggi di peso netto inferiore a 500 g</p> <p>nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 750 t</p> | Canada | 12,09 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Paese d'origine | Prelievo all'importazione in ECU per 100 kg peso netto |
|---|---|--|--|
| f) ex 04.04 E I b) 1 | Cheddar in forme intere standard, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t | Australia Nuova Zelanda | 15,00 |
| g) ex 04.04 E I b) 1 ex 04.04 E I b) 2 | — Cheddar — altri formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2 destinati alla trasformazione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t | Australia Nuova Zelanda | 15,00 |
| h) ex 04.04 D | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto "Schabziger", condizionati per la vendita al minuto (*) aventi un valore franco frontiera (?) pari o superiore a 243 ECU per 100 kg di peso netto e un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 56 % | Svizzera | 36,27 |
| i) ex 04.04 D | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto "Schabziger") condizionati per la vendita al minuto (*) ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 700 t, originari della Finlandia, compresi i formaggi Tilsit, Turunmaa e Lappi di cui alla lettera g), originari della Finlandia | Finlandia | 36,27 |
| k) ex 04.04 D | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto Emmental, Bergkäse o altri analoghi formaggi a pasta dura, condizionati per la vendita al minuto (*) ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 750 t, originari dell'Austria | Austria | 36,27 |
| l) ex 04.04 E I b) 2 | Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 % | Romania Svizzera | 77,70 |
| m) ex 04.04 E I b) 2 | Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 % | Romania Svizzera | 101,88 |
| n) ex 04.04 E I b) 2 | Kashkaval | Bulgaria Ungheria Israele Romania Turchia Iugoslavia | 65,61 |
| o) ex 04.04 E I b) 2 | Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra | Bulgaria Ungheria Israele Romania Turchia Cipro Iugoslavia | 65,61 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Paese d'origine | Prelievo all'importazione in ECU per 100 kg peso netto |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| p) ex 04.04 C ex 04.04 E I b) 2 | <ul style="list-style-type: none"> — Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere — Tilsit, avente una maturazione di almeno un mese, e Butterkäse — Mondseer, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca pari o superiore al 40 % e inferiore al 48 % — Alpentaler, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca e un tenore di acqua, in peso, superiore al 40 % ma inferiore al 45 % — Edam, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca pari o superiore al 40 % e inferiore al 48 %, in forme di peso netto inferiore o pari a 350 g (detto "Geheimratskäse"), — "Tiroler Graukäse", avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore all'1 % e un tenore di acqua in peso, superiore al 60 % ma inferiore al 66 % — Formaggi detti "Weisskäse nach Balkanart" e "Kefalotyri", fabbricati con latte di vacca, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore al 48 % <p>nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 3 950 t, originari dell'Austria.</p> <p>Per il 1987, questo contingente è fissato a 3 050 t</p> | Austria | 60,00 |
| q) ex 04.04 E I b) 2 | <p>Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto pari o superiore a 30 kg, originario della Finlandia, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 000 t. I quantitativi di tale prodotto che non fossero importati possono essere sostituiti da quantitativi corrispondenti di formaggi che figurano alla lettera c), primo trattino</p> | Finlandia | 18,13 |
| r) ex 04.04 E I b) 2 | <ul style="list-style-type: none"> — Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca e un tenore, in peso, della sostanza secca di almeno 56 %, di una maturazione di almeno tre mesi : <ul style="list-style-type: none"> — in forme con la crosta, da 8 kg a 12 kg — in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o pari a 7 kg ⁽¹⁾ — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g e inferiore o pari a 1 kg ⁽¹⁾ — Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 4 settimane : <ul style="list-style-type: none"> — in forme con la crosta, da 1 kg a 2 kg — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g ⁽¹⁾ <p>originari della Norvegia, nei limiti di un contingente tariffario annuo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 820 t per il 1986, — 1 920 t per il 1987, — 2 020 t per il 1988. | Norvegia | 55,00 |
| s) ex 04.04 E I b) 2 | <p>Tilsit, Turunmaa e Lappi, nei limiti del contingente tariffario annuo previsto alla lettera i)</p> | Finlandia | 60,00 |

3) Nell'allegato III, il testo del punto D è sostituito dal seguente :

- D. Per quanto riguarda i formaggi fusi di cui alle lettere h), i) e k) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune :
 1. la casella n. 7 indicando "formaggi fusi, presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg, contenenti porzioni o fette non eccedenti il peso netto di 100 g ciascuna";
 2. la casella n. 10 indicando "esclusivamente Emmental, Gruyère en Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger)", di produzione nazionale, per i prodotti originari della Svizzera e della Finlandia;
 3. la casella n. 10 indicando "esclusivamente Emmental, Bergkäse o altri analoghi formaggi a pasta dura di produzione nazionale", per i prodotti originari dell'Austria;
 4. la casella n. 11 indicando "inferiore o uguale a 56 %";
 5. la casella n. 15; tuttavia per i prodotti originari dell'Austria e della Finlandia la casella n. 15 non deve essere compilata »

4) Nell'allegato III, punto E, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- E. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui alla lettera e) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 1 della tariffa doganale comune : »

5) Nell'allegato III, punto F, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- F. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui alla lettera f) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 1 della tariffa doganale comune : »

6) Nell'allegato III, punto G, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- G. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui alla lettera g) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 1 della tariffa doganale comune : »

7) Nell'allegato III, punto H, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- H. Per quanto riguarda i formaggi Tilsit, Butterkäse, Turunmaa e Lappi, di cui alle lettere l), m) e s) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune : »

8) Nell'allegato III, punto I, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- I. Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval di cui alla lettera n) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune : »

9) Nell'allegato III, punto K, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- K. Per quanto riguarda i formaggi di pecora di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra di cui alla lettera o) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune : »

10) Nell'allegato III, punto L, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- L. Per quanto riguarda gli altri formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione, di cui alla lettera g) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune : »

11) Nell'allegato III, punto M, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- M. Per quanto riguarda i formaggi Edam di cui alla lettera p) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune : »

12) Nell'allegato III, punto N, il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

- N. Per quanto riguarda i formaggi a pasta erborinata di cui alla lettera p) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune : »

13) Nell'allegato III, il testo del punto O è sostituito dal seguente :

- O. Per quanto riguarda i formaggi detti "Weisskäse nach Balkanart" e "Kefalotyri" di cui alla lettera p) dell'allegato I e alla sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune :
 1. la casella n. 7 indicando a seconda dei casi formaggio detto "Weisskäse nach Balkanart" o formaggio detto "Kefalotyri";
 2. la casella n. 10 indicando "esclusivamente latte di vacca di produzione nazionale";
 3. la casella n. 11 indicando "inferiore a 48 %". »

14) Nell'allegato IV, terza colonna, la designazione dei prodotti a fronte dell'Austria è sostituito dal seguente :

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|-----------------------|
| • Austria | 04.04 A | Emmental Gruyère Bergkäse | Milchwirtschaftsfonds e Österrei- sche Hartkäse Export-Gesellschaft operanti insieme o separatamente | Vienna Innsbruck • |
| | 04.04 C | Formaggi a pasta erborinata | | |
| | 04.04 D | Formaggio fuso | | |
| | 04.04 E I b) 2 | Tilsit e Butterkäse Mondseer Alpentaler Edam "Tiroler Graukäse" Formaggi detti "Weisskäse nach Balkanart" e "Kefalotyri" | | |